



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 47 DEL 07-06-22

OGGETTO: Proroga del termine finale di durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione del procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilaventidue, il giorno sette, del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Giuseppe Serra, Responsabile dell'Area Amministrativa in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta alla seguente determinazione:

Premesso che

- il comma 4 bis dell'art. 181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 ha stabilito che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal citato art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica in data 25 novembre 2020;
- la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 67/26 del 31.12.2020, ha recepito le richiamate "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e ha stabilito le modalità per il rinnovo per la durata di

dodici anni delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio su area pubblica;

Considerato che:

- la “*conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio*” (così la Relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 69/2021);
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il Parlamento e il Governo vogliano “*addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia*”;

Richiamata l'ordinanza del Tar Sardegna N. 00184/2022 REG.RIC a mente della quale in materia di proroga delle concessioni, le AP del CS nn. 17 e 18 del 2021 hanno fornito una “copertura” giuridica a scadenza ravvicinata, rendendo ammissibile una limitata “disciplina transitoria” per le concessioni demaniali (applicabili anche per quelle mercatali), già in essere al 31.12.2020, che possono prolungare la loro efficacia, al massimo, fino al 31.12.2023, in modo da assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere e completare le operazioni di indizione di procedure di gara, nelle more dell' approvazione di una nuova normativa di riordino della materia, in conformità con l'ordinamento comunitario;

Valutato che la proroga del termine finale delle concessioni consente comunque agli operatori del commercio su area pubblica di continuare la propria attività nelle more della definizione della controversa questione;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte di:

- sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, fino alla definizione della controversa questione da parte dell'Autorità statale con propri atti normativi ovvero a seguito di interventi giurisprudenziali nazionali o europei e comunque non oltre il termine di cui all'art.26 bis ovvero di un ulteriore termine dilatorio stabilito da norme di legge;
- sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati alla decadenza delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la presenza di irregolarità insanabili rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni citate in premessa, fatti salvi i provvedimenti di decadenza delle stesse già adottati e gli ulteriori procedimenti di decadenza che trovano fondamento nelle disposizioni generali in materia di commercio su area pubblica;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sul commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2018, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n° 114 del 31/03/1998 e ss. mm. ii.;

Vista la L.R. nr. 5/2006 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

1) **la proroga** di tutte concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino al 31 dicembre 2023

2) **di sospendere** i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, fino alla definizione della controversa questione da parte dell'Autorità statale con propri atti normativi ovvero a seguito di interventi giurisprudenziali nazionali o europei e comunque non oltre il termine di cui all'art.26 bis ovvero di un ulteriore termine dilatorio stabilito da norma di legge;

3) **di sospendere** i procedimenti d'ufficio finalizzati alla decadenza delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la presenza di irregolarità insanabili rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni citate in premessa, fatti salvi i provvedimenti di decadenza delle stesse già adottati e gli ulteriori procedimenti di decadenza che trovano fondamento nelle disposizioni generali in materia di commercio su area pubblica;

4) **di comunicare** ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;

5) **di dare atto** infine che

a) è ammesso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione, o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento;

b) ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale,

con interessi personali del sottoscritto responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

- c) il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata;
- d) il presente provvedimento non è rilevante ai fini della amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo n.33/2013;
- e) sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- f) il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Letto e approvato

il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Serra

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 07-06-2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Serra

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)